



P.O. FSE Basilicata 2014-2020

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di cui all'Avviso Pubblico "INCENTIVI A FAVORE DEI DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO #Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva" -

## 1 Sommario

1. Normativa di riferimento .....	3
2. Finalità del documento .....	5
3. Ambito d'intervento .....	7
3.1 <i>Tipologia dei contratti incentivati e misura dell'incentivo occupazionale</i> .....	9
3.2 <i>Tipologia dei contratti incentivati</i> .....	10
3.3 <i>Importo dell'incentivo</i> .....	10
3.4 <i>Numero dei bonus</i> .....	10
3.5 <i>Casi di esclusione</i> .....	11
4. Descrizione del metodo di calcolo dell'UCS .....	11
5. Calcolo del Contributo concedibile .....	15
6. Calcolo del Contributo erogabile .....	15
7. Controlli e erogazione .....	18

## 1. Normativa di riferimento

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”:
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
- Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, come modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 1351 del 20 dicembre 2018 con la quale si prende atto della summenzionata Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018 e si trasmette la deliberazione medesima al Consiglio Regionale, ai sensi della L.R. 31/2009, art. 7 c. 6;

- la D.G.R. 37 del 20 gennaio 2020 con la quale si prende atto delle modifiche di lieve entità approvate dal Comitato di Sorveglianza al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. 556 del 06 agosto 2020 con la quale si prende atto delle modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza luglio 2020 al PO FSE BASILICATA 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2014) 9882 del 17 dicembre 2014, modificato con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 2456 final del 18.4.2018 e con Decisione della Commissione Europea n. C (2018) 8167 final del 29.11.2018;
- la D.G.R. n. 141 del 10 febbraio 2015 concernente la istituzione del Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la D.G.R. n. 621 del 14 maggio 2015 con la quale è stata approvata l'identità visiva della programmazione comunitaria 2014-2020 e i relativi marchi declinati per ciascun fondo europeo e per le azioni di comunicazione integrata relativa alla programmazione unitaria;
- il documento "POR FSE 2014-2020 - Strategia di comunicazione" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020 della Regione Basilicata del 16 giugno 2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1132 del 3 settembre 2015 "Presenza d'atto dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal PO F.S.E. 2014-2020" e successive modifiche n. 680 del 22 giugno 2016 e n.735 del 19 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1427 del 10 novembre 2015 con la quale è stata approvata la "Strategia di comunicazione del POR FSE 2014 /2020" e la successiva D.G.R. n. 803 del 12 luglio 2016 con la quale sono state approvate le modifiche alla suddetta Strategia di Comunicazione;
- la D.G.R. n. 323 del 29 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento di attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 (DAP) e la successiva D.G.R. n. 514 del 17 maggio 2016 di modifica;
- la D.G.R. n.1260 del 8.11.2016 Programmi Comunitari 2014-2020 – manuali d'uso dell'identità visiva "Basilicata Europa e delle linee grafiche dei Programmi FSE, FESR e PSR;
- la D.G.R. n.740 del 02/08/2018 e le ss.mm.ii. con la quale sono stati adottati i documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del P.O. FSE Basilicata 2014-2020, predisposti dall'Autorità di Gestione e nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PO FSE Basilicata 2014-2020 nel rispetto dei Regolamenti UE n.1303/2013 e n.1304/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, entrato in vigore dal 26/3/2018;
- Nota EGESIF 14-0017 recante Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) -Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari- ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013);

- Legge n.78 del 16 maggio 2014, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”;
- Decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.3/2018 che definisce i criteri per l’accreditamento dei servizi per il lavoro secondo i principi individuati dall’art. 12, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 e dell’art. 7 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003;
- Legge Regionale n.30 del 13 agosto 2015, “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.623 del 3 luglio 2018 che approva l’Avviso pubblico #Destinazione Over35 - Percorsi di politica del lavoro e di inclusione attiva;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n 696 del 6 ottobre 2020 che approva l’Avviso pubblico “INCENTIVI A FAVORE DEI DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO #Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva”

## 2. Finalità del documento

L’art.67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 così come modificato dall’articolo 272, par. 1, punto 28, del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 dispone che “Nel caso di operazioni o progetti non coperti dalla prima fase del paragrafo 4 e che ricevono sostegno dal FESR e dall’FSE, le sovvenzioni e l’assistenza rimborsabile per le quali il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR assumono la forma di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, fatta eccezione per le operazioni che ricevono sostegno nell’ambito degli aiuti di Stato che non costituiscono aiuti *de minimis*.” In tutti questi casi, dunque, l’uso delle opzioni di semplificazione dei costi è obbligatorio.

L’importo di 100.000 euro deve essere considerato come il massimo sostegno pubblico che dovrà essere pagato al beneficiario, come specificato nel documento che stabilisce le condizioni al beneficiario (FESR e FSE + finanziamento pubblico nazionale corrispondente che dovrà essere pagato al beneficiario quale importo massimo fissato nella convenzione o decisione di finanziamento, se applicabile). Non include né l’eventuale cofinanziamento dal beneficiario, né le indennità o gli stipendi erogati da terzi partecipanti ad un’operazione. È solo il sostegno pubblico programmato (importo erogabile per beneficiario) che rileva se l’articolo 67, paragrafo 2 bis, debba essere applicato.

Prima dell’entrata in vigore del Regolamento Omnibus, l’uso delle opzioni di semplificazione dei costi era già obbligatorio per le piccole operazioni finanziate dal FSE. L’ex articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FSE stabiliva che le sovvenzioni o l’assistenza rimborsabile alle operazioni per le quali il sostegno pubblico non

superava i 50 000 EUR erano obbligati ad utilizzare opzioni di costo semplificate ad eccezione delle operazioni che ricevevano supporto all'interno di un regime di aiuti di Stato.

L'obbligo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, differiva dall'articolo 67, paragrafo 2 bis, del RDC, tra l'altro, anche per il fatto che le operazioni per le quali il sostegno costituisce un aiuto de minimis erano esentate dall'obbligo di utilizzare opzioni di costo semplificate<sup>1</sup>.

Con il presente documento, dunque, l'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020 intende individuare l'opzione di semplificazione dei costi da utilizzare nel caso di adozione di Procedure d'attivazione di operazioni ricadenti nella tipologia delle Sovvenzioni – incentivi assunzionali per le quali il sostegno costituisce un aiuto de minimis, anche quando il sostegno pubblico supera i € 100.000,00 per singolo beneficiario.

A norma dell'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013, così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
- b) tabelle standard di costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
- e) finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi di cui all'atto delegato adottato in conformità del paragrafo 5 bis.

Per la forma di finanziamento di cui al primo comma, lettera e), l'audit mira esclusivamente a verificare che siano state soddisfatte le condizioni per il rimborso.

Ed ancora, l'articolo 272 inserisce la previsione al par. 28 lett. b) che gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), dell'art. 67, possono essere fissati, tra i diversi modi, secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

- su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- su dati storici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
- sull'applicazione delle consuete prassi contabili dei singoli beneficiari.

Supposto che, sulla base dell'esperienza desunta dalla gestione di precedenti procedure d'attivazione finalizzate all'erogazione di incentivi assunzionali, l'OSC che appare più idonea è l'applicazione di tabelle standard di costi unitari su base mensile, al fine della corretta applicazione delle opzioni di semplificazione stabilite dalla Commissione Europea in relazione ai Fondi SIE, è necessario, quindi, che l'AdG abbia previsto in anticipo la possibilità di ricorrere ad una o più opzioni di semplificazione, precisandone le condizioni di ammissibilità e che sia in grado di giustificare le proprie scelte, tenendo conto che il metodo di calcolo deve

---

<sup>1</sup> L'articolo 2, paragrafo 13, del RDC definisce gli "aiuti di Stato" come aiuti che rientrano nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE che, ai fini del presente regolamento, si considera comprendenti anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione e regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione. Il riferimento agli aiuti di Stato nel regolamento FSE deve essere inteso come definito nel RDC.

essere:

- o giusto, ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- o equo, ovvero assicurare la parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni;
- o verificabile nell'ambito della pista di controllo.

L'adozione di opzioni semplificate in materia di costi ha notevoli implicazioni per il controllo e la gestione; in fase di rendicontazione è necessario dare prova della realizzazione dell'operazione o del raggiungimento del risultato. Nel caso in cui l'Autorità di Gestione adotti criteri di semplificazione dei costi, l'interesse per le verifiche nell'ambito dell'art. 125.5 del Reg. 1303/2013 si sposta dagli aspetti puramente finanziari a quelli più marcatamente tecnici e fisici delle operazioni, con una particolare importanza ai controlli in loco. Le verifiche, infatti, devono concentrarsi più sugli output che non sugli input e sui costi dei progetti. In effetti, mentre nel sistema dei costi reali il controllo del valore e della quantità degli input dei progetti avviene a posteriori, con le disposizioni proposte in merito alle tabelle standard di costi unitari, il controllo del valore dell'input viene effettuato a priori, mentre il controllo della quantità è effettuato a posteriori.

La documentazione che il beneficiario deve presentare per dare prova della effettiva realizzazione dell'operazione in termini quantitativi, o dei risultati raggiunti, verrà elencata nei prossimi paragrafi. Tale documentazione rimane a disposizione in vista dei controlli da parte delle autorità competenti, a giustificazione del riconoscimento della sovvenzione.

### 3. Ambito d'intervento

Il presente documento descrive il metodo di calcolo dell'Unità di Costo standard da applicarsi con riferimento ai beneficiari che, a valere sull'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n 696/2020 intendano avvalersi del contributo a titolo di de minimis.

L'avviso citato si inserisce nell'ambito delle azioni programmate dalla Regione Basilicata per favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata, Over 35, e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, a completamento dei percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva per l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro, previsti e finanziati con la DGR 623 del 3 luglio 2018.

In coerenza con gli obiettivi strategici individuati dall'Asse 1 del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 e, in particolare, dall'Obiettivo Specifico 8.5 - *"Favorire l'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata"*, la finalità ultima è realizzare compiutamente l'intervento Over 35, sostenendo i destinatari anche nella fase dell'inserimento occupazionale. L'Avviso prevede, secondo quanto nel prosieguo specificato, l'assegnazione alle imprese richiedenti, che assumono uno o più destinatari dell'Avviso Over 35, di un incentivo massimo di € 10.000,00 all'anno per due annualità per ciascun destinatario assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Agli incentivi previsti dall' Avviso, configurati come aiuti di stato, si applica la seguente normativa comunitaria, in alternativa:

- il Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all' applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

*oppure*

- il Regolamento (UE) n.651 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nel solo caso in cui i destinatari di cui all'articolo 3 dell'Avviso risultino lavoratori privi di impiego da almeno 24 mesi o persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999

come modificati dal REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti

Il presente Documento, tuttavia, come già precisato, intende disciplinare, anche a livello di Pista di controllo, l'applicazione dell'UCS ai soli contributi erogati a titolo di de minimis.

Sono destinatari dell'Avviso de quo i partecipanti ai percorsi di politiche del lavoro previsti e finanziati dall'Avviso Pubblico “#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva” approvato con DGR 623 del 3 luglio 2018, che alla data di assunzione, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano residenti in Basilicata;
- siano disoccupati e/o inoccupati ai sensi della normativa vigente;
- abbiano completato tutte le attività come previste dall'AP “#Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva”.

Possono beneficiare degli incentivi previsti tutte le imprese/datori di lavoro<sup>2</sup>, con almeno una sede operativa nella regione Basilicata che, secondo le modalità di cui all'Avviso-articolo 9. - Termini e modalità di presentazione delle domande, assumano a tempo indeterminato i destinatari su identificati che, a pena di inammissibilità, alla data di presentazione della domanda, risultino:

- a. iscritte nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenute a tale adempimento;
- b. in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
- c. in regola con l'applicazione del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- d. in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti paritetici, ove espressamente previsto dai CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
- e. in regola con la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

---

<sup>2</sup> Per impresa si intende qualsiasi entità, indipendentemente dalla forma giuridica, che esercita una attività economica, artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Nella definizione di impresa/datore di lavoro, beneficiaria ai sensi dell'Avviso, rientrano i professionisti iscritti all'Albo, all'Ordine o al Collegio professionale di competenza, ovvero, ove questi non siano costituiti, i lavoratori autonomi che esercitano l'attività professionale secondo le norme vigenti e le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti.

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 27 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di cui all'Avviso Pubblico “INCENTIVI A FAVORE DEI DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO #Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva”

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020



- f. in regola con le assunzioni previste dalla legge n.68/1999 sul collocamento mirato;
- g. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- h. non avere procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell'assunzione incentivata, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223/1991;
- i. non avere in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo il caso di assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.

Il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, non devono:

- a. essere incorsi nella violazione delle disposizioni penali e amministrative, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nel suo allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
- b. trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall'articolo 80, commi da 1 a 4 del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso trovi applicazione, ai sensi dell'articolo 7 dell'Avviso, il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014, l'impresa non deve configurarsi come impresa in difficoltà. La Regione verifica il requisito ai fini sia dell'ammissibilità sia della concessione dell'aiuto.

Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell'ambito dei campi di applicazione dei Reg. (UE) n. 1407/2013 e Reg. (UE) n. 651/2014, come richiamati dall'articolo 7 dell'Avviso, rispettivamente al paragrafo 7.1 e al paragrafo 7.2. Gli incentivi previsti sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle previsioni di cui ai rispettivi regolamenti sopraindicati<sup>3</sup>. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

Ai fini dell'accesso agli incentivi, non devono sussistere rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado oppure di coniugio tra i beneficiari, impresa/datore di lavoro (titolare di ditta individuale o soci/amministratori in caso di società) ed i destinatari.

Per beneficiare degli incentivi, l'assunzione deve corrispondere ad attività lavorative effettivamente svolte in una unità produttiva con sede nella regione Basilicata.

### 3.1 Tipologia dei contratti incentivati e misura dell'incentivo occupazionale

---

<sup>3</sup> In particolare, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.

### 3.2 Tipologia dei contratti incentivati

Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:

- ✓ contratti in regime di somministrazione;
- ✓ contratti di lavoro domestico;
- ✓ contratti di lavoro intermittente;
- ✓ prestazioni di lavoro accessorio.

### 3.3 Importo dell'incentivo

L'incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di € 10.000,00 per due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno o più destinatari individuati tra i soggetti identificati in precedenza.

In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'incentivo è riparametrato in riduzione sulla base delle ore stabilite nel contratto. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento.

In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione.

L'importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell'assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 «*de minimis*».

### 3.4 Numero dei bonus

1. Il numero di bonus occupazionali (4) che può essere concesso a ogni impresa unica è proporzionato al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza nella unità operativa localizzata nella regione Basilicata, secondo le seguenti quote di contingentamento:
  - ✓ l'impresa da zero a cinque dipendenti può richiedere fino a n. 1 bonus;
  - ✓ l'impresa da sei a venti dipendenti può richiedere fino a n. 2 bonus;
  - ✓ l'impresa con oltre 20 dipendenti può richiedere un numero di bonus pari al 10% degli occupati al momento di presentazione della domanda;

---

<sup>4</sup> Ogni bonus corrisponde all'incentivo concesso per l'assunzione di un lavoratore a tempo pieno indeterminato o di due lavoratori a tempo parziale, ognuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal pertinente CCNL.

Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di cui all'Avviso Pubblico "INCENTIVI A FAVORE DEI DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO #Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva"

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Programmazione e Finanze

Ufficio Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020

Nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.1407/2013 «de minimis», l'importo complessivo dell'incentivo concedibile ad ogni impresa unica non può in ogni caso superare i massimali stabiliti dall'art.3, comma 2 dello stesso Regolamento.

### 3.5 Casi di esclusione

1. Il bonus occupazionale non spetta:
  - a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  - b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore;
  - c) con riferimento ai lavoratori che hanno avuto un rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti col datore di lavoro che assume o con quello che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altre unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della regione Basilicata.

## 4. Descrizione del metodo di calcolo dell'UCS

Al fine di verificare la compatibilità delle tabelle unitarie di costo standard con l'Avviso in oggetto, è stata dapprima effettuata un'analisi delle componenti del costo del lavoro dipendente, sulla base della normativa attualmente vigente. Quindi è stato individuato l'incentivo massimo erogabile, anche in presenza di ulteriori sgravi contributivi previsti da altre normative nazionali e regionali, che costituiscono aiuto di stato.

Come noto, l'accertamento del costo salariale lordo richiede verifiche piuttosto complesse in quanto la normativa relativa alle agevolazioni contributive sul lavoro è in continua evoluzione<sup>5</sup>. Pertanto, al fine di introdurre l'opzione di semplificazione sarà necessario accertare – ex ante - la compatibilità del livello di aiuto concedibile con il Reg. (UE) n.1407/2013 “de minimis”, ipotizzando la contestuale presenza degli ulteriori aiuti di stato previsti per l'incentivo Occupazione Mezzogiorno, che rappresenta quello attualmente più consistente per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato/apprendistato professionalizzante<sup>6</sup>.

È possibile individuare la matrice degli incentivi che la Regione intende erogare al beneficiario per ciascun lavoratore assunto con un contratto di lavoro subordinato, quantificato sulla base della retribuzione lorda pattuita tra il beneficiario e il lavoratore stesso e risultante dalla prima busta paga. Per una maggiore

---

<sup>5</sup> A titolo di esempio, alla data di redazione di questa nota è previsto l'incentivo per l'Occupazione Giovani – Neet, l'incentivo Occupazione Mezzogiorno, l'esonero contributivo per assunzione giovani under 30, l'esonero contributivo per assunzione giovani under 35, l'incentivo occupazione Giovani Eccellenze, l'esonero contributivo alternanza scuola-lavoro, l'incentivo over 50, l'incentivo donne, l'incentivo per la sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità, ecc... Gli incentivi sono generalmente previsti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

<sup>6</sup> Allo stato attuale l'Incentivo Occupazione Mezzogiorno, rappresenta l'incentivo più consistente per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato/apprendistato professionalizzante, in quanto prevede un incentivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto.

semplificazione delle procedure di gestione e controllo dell'Avviso il contributo sarà suddiviso in quattro fasce di retribuzione, fermo restando il massimale annuo stabilito dall'Avviso in esame pari ad € 10.000,00.

Tabella 1

	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato a valle)			
retribuzione lorda DA:	500	1.001	1.501	2.001
A:	1000	1.500	2.000	
A. RETRIBUZIONE LORDA MENSILE (retribuzione minima del range)	500,00	1.001,00	1.501,00	2.001,00
B. QUOTA PARTE 13° mensilità - Alcuni contratti non prevedono la 14° pertanto, cautelativamente non viene presa in considerazione nel calcolo	41,67	83,42	125,08	166,75
C. Contributi INPS (A+B x 28,98%)	156,98	314,26	471,24	628,21
D. Contributi INAIL (A+B x 4 per mille) - importo minimo, cautelativo. Qualsiasi aliquota superiore farebbe aumentare il contributo di un importo trascurabile	0,22	0,43	0,65	0,87
E. Quota parte TFR (retribuzione : 13,5)	37,04	74,15	111,19	148,22
F. COSTO SALARIALE MENSILE (A+B+C+D+E)	735,90	1.473,26	2.209,16	2.945,05
Importo massimo dello sgravio contributivo vigente (100% dell'INPS fino a 8.060 euro/anno) = D	156,98	314,26	471,24	628,21
Importo massimo dell'incentivo regionale su base mensile = F - D	578,92	1.159,00	1.737,92	2.316,84

Come è agevole osservare in tabella, anche nel caso in cui il lavoratore venga assunto in presenza di altri aiuti di Stato, è possibile individuare ex ante l'incentivo concedibile con l'Avviso in oggetto, in modo da garantire il pieno rispetto del Regolamento De Minimis.

Le ipotesi sopra esposte sono del tutto cautelative e non determinerebbero una diminuzione dell'incentivo, anche in presenza di modifiche in alcune delle componenti del costo del lavoro sopra individuate quali, ad esempio la 14° mensilità prevista da alcuni CCNL, il lieve incremento dell'aliquota INPS in caso di grandi aziende, l'incremento dell'INAIL per specifiche mansioni.

In sede di controllo sono evidenti i vantaggi di tale impostazione del lavoro, che consentirà di evitare la complessa verifica dell'individuazione del costo del lavoro ai fini del calcolo, ex post, dell'importo dell'incentivo. Il controllo di I livello, da un punto di vista prettamente amministrativo-contabile, si concentrerà pertanto sull'accertamento:

**Adozione dei parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall'art. 67 del Reg. Ce 1303/2013 così come integrato dall'art. 272 del Regolamento (UE/EURATOM) 2018/1046 relativamente agli interventi di cui all'Avviso Pubblico "INCENTIVI A FAVORE DEI DESTINATARI DELL'AVVISO PUBBLICO #Destinazione Over35 Percorsi di politiche del lavoro e di inclusione attiva"**

**REGIONE BASILICATA**

**Dipartimento Programmazione e Finanze**

**Ufficio Autorità di gestione del PO FSE Basilicata 2014-2020**



- dell'effettivo avvio del rapporto di lavoro attraverso la verifica della Comunicazione Obbligatoria;
- dell'esistenza del contratto di lavoro stipulato con il dipendente, dal quale risulti in modo esplicito la retribuzione lorda pattuita (che costituirà l'item di controllo per l'accertamento della misura dell'aiuto concessa). In caso di part-time, dovrà essere presa in considerazione la retribuzione lorda mensile opportunamente riparametrata sulla base dell'effettivo impegno tempo del lavoratore risultante dal contratto;
- della prima busta paga emessa nella quale, sulla base della vigente normativa, viene esposta la retribuzione di fatto prevista nel contratto. Da tale verifica sarà possibile accertare il rispetto di quanto previsto nel contratto stipulato tra beneficiario e lavoratore ed il rispetto dell'importo dell'aiuto concesso.

Nella fascia di retribuzione inferiore (da 500 euro a 1.000 euro) rientra la retribuzione minima tabellare del livello contrattuale più basso della maggior parte dei CCNL attualmente in vigore sul territorio nazionale, anche considerando una percentuale di part-time piuttosto sostenuta. Contratti che prevedono una retribuzione tabellare inferiore a 500 euro, escludendo le assunzioni in part-time, non saranno oggetto di agevolazione.

La fascia più elevata (retribuzione mensile > 2.000,00 euro) corrisponde a contratti che prevedono una retribuzione lorda di circa 28.000 euro/anno (2.000 x 13 mensilità + TFR) che corrisponde alla retribuzione media dei lavoratori in Italia, così come risulta dalle statistiche Istat.

In tutti i casi sopra richiamati, le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione nell'Avviso per l'individuazione della fascia di appartenenza, sono le seguenti: Retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.).

Per la quantificazione della fascia di retribuzione di appartenenza non saranno prese in considerazione componenti che non costituiscono elementi fissi ed invariabili della retribuzione (ad es. premi di produttività, gratifiche, bonus, retribuzioni in natura, welfare, etc.). Sarà utilizzata come riferimento, infatti, esclusivamente la retribuzione lorda pattuita in sede di assunzione (Retribuzione minima tabellare di cui sopra), prevista nel relativo contratto e riportata nei cedolini paga. Pertanto, non sarà tenuta in considerazione qualsiasi variazione in aumento degli elementi retributivi, ivi inclusi eventuali scatti di anzianità ed aumenti salariali dovuti a rinnovi dei CCNL). Eventuali variazioni in diminuzione (ad es. riduzione dell'impegno tempo) determineranno la revoca dell'incentivo.

**In caso di contratti part-time, l'incentivo sarà calcolato sulla base delle componenti della retribuzione di cui ai precedenti punti 1 e 2, applicando la percentuale di part-time risultante dal contratto.** A titolo di esempio:

Tabella C

Voci di costo	EUR
Retribuzione mensile contrattuale	1.700,00
Part-time (%)	80%

Retribuzione mensile effettiva (applicando la % di part time alla retribuzione mensile contrattuale)	1.360,00
Incentivo massimo dell'aiuto (Fascia da 1.001 a 1.500 euro)	1.159,00

## 5. Calcolo del Contributo concedibile

Il contributo annuo concedibile sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile di riferimento per la Fascia di Retribuzione mensile lorda rilevabile dall'Allegato 1 bis che verrà presentato dal beneficiario per 12 mesi.

Se, ad esempio, la retribuzione lorda mensile<sup>7</sup> è pari ad € 900,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 578,92; ne deriva che il contributo annuo concedibile è pari ad € 578,92x 12= contributo concedibile € 6.947,13.

Occorre, ad ogni modo, ricordare il massimale di contributo per singola assunzione, pari ad € 10.000,00. Se, ad esempio, la retribuzione lorda mensile è pari ad € 1100,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 1.159,00; ne deriva che il contributo annuo concedibile è pari ad € 1.159,00x 12= € 13.908,00 - contributo concedibile € 10.000,00.

## 6. Calcolo del Contributo erogabile

La Regione eroga il bonus occupazionale, in caso di applicazione del de minimis, su base annuale, secondo una delle seguenti modalità alternative:

- pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento a saldo del 60% appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore pari al contributo complessivo concesso;

*oppure*

- pagamento sulla base di rendicontazione periodica previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. Nello specifico, in caso di applicazione del de minimis, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo massimo annuo concesso**.

Il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato.

Riprendendo gli esempi di cui al paragrafo 5, si avrà che:

---

<sup>7</sup> Retribuzione tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.)

- retribuzione lorda mensile pari ad € 900,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 578,92; contributo concedibile € 6.947,13; mesi per la rendicontazione pari al contributo annuo concesso = 12
- retribuzione lorda mensile è pari ad € 1100,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 1.159,00; contributo annuo concedibile € 10.000,00; mesi per la rendicontazione pari al contributo annuo concesso = 8,6 approssimato a 9

Occorre, tuttavia, prevedere un sistema finalizzato alle decurtazioni finanziarie che dovranno essere applicate qualora si dovessero verificare eventi non conoscibili al momento delle rispettive concessioni. In sintesi, si riportano le seguenti fattispecie che si potrebbero verificare successivamente all'assunzione:

- dipendenti per i quali si fruisce dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali;
- dipendenti assenti per malattia/infortunio;
- dipendenti in maternità;
- dipendenti assenti dal luogo di lavoro ingiustificatamente;
- eventuali altre cause di indisponibilità del lavoratore comportanti una riduzione del costo del lavoro per il datore.

In tali casi si ritiene di dover procedere al calcolo del contributo concedibile su base giornaliera, procedendo come di seguito descritto.

Fermo restando la verifica dell'effettiva vigenza del contratto di lavoro, per quantificare l'importo dell'aiuto, il numero dei giorni naturali e consecutivi sui quali effettuare il calcolo dovrà essere diminuito di:

- Numero di giorni di calendario (naturali e consecutivi) di malattia, oltre il terzo giorno, in quanto rimborsati dall'INPS;
- Numero di giorni di calendario (naturali e consecutivi) per eventuali altre cause di indisponibilità sul posto di lavoro (maternità, aspettativa, CIG, assenza ingiustificata), ad eccezione delle ferie e dei permessi per un massimo di tre giorni/mese per il periodo rendicontato, in quanto o sono rimborsate dall'INPS o non determinano un costo per il datore di lavoro.

Per la quantificazione del contributo erogabile, in caso di frazioni di mese, sarà utilizzato il seguente parametro giornaliero, suddividendo le UCS mensili per 26<sup>8</sup> giorni convenzionali:

Importo contributo mensile previsto (per le quattro fasce)	UCS giornaliera
578,92	22,27
1.159,00	44,58

<sup>8</sup> la maggior parte dei CCNL stabiliscono la paga giornaliera dividendo per 26 la retribuzione lorda mensile stabilita



1.737,92	66,84
2.316,84	89,11

Riprendendo gli esempi precedenti:

- retribuzione lorda mensile pari ad € 900,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 578,92; contributo concedibile € 6.947,13. Il lavoratore, tuttavia è assunto il 7 gennaio 2020, con un periodo di malattia oltre il terzo giorno ad aprile e a maggio, l'aiuto complessivo sarà il seguente:

Mese	Euro	Modalità di calcolo
Gennaio	333,99	578,92 : 26 x 15 giorni (dal 7 al 31 gennaio)
Febbraio	578,92	UCS intera
Marzo	578,92	UCS intera
Aprile	333,99	578,92 : 26 x 15 giorni
Maggio	333,99	578,920 : 26 x 15 giorni
Giugno	578,92	UCS intera
Luglio	578,92	UCS intera
Agosto	578,92	UCS intera
Settembre	578,92	UCS intera
Ottobre	578,92	UCS intera
Novembre	578,92	UCS intera
Dicembre	578,92	UCS intera
<b>Totale contributo annuo</b>	<b>6212,26</b>	

Nel caso su descritto, l'applicazione dell'UCS giornaliera comporta una decurtazione effettiva del contributo, contrariamente alla situazione descritta di seguito.

- retribuzione lorda mensile è pari ad € 1100,00, l'UCS mensile di riferimento è di € 1.159,00; contributo annuo concedibile € 10.000,00. Il lavoratore, tuttavia è assunto il 7 gennaio, con un periodo di malattia oltre il terzo giorno ad aprile e a maggio, l'aiuto complessivo sarà sempre pari ad € 10.000,00, ma, per il suo ottenimento, dovranno essere rendicontate mensilità aggiuntive:

Mese	Euro	Modalità di calcolo
Gennaio	668,65	1.159,00 : 26 x 15 giorni (dal 7 al 31 gennaio)
Febbraio	1159,00	UCS intera
Marzo	1159,00	UCS intera
Aprile	668,65	1.159,00 : 26 x 15 giorni
Maggio	668,65	1.159,000 : 26 x 15 giorni
Giugno	1159,00	UCS intera
Luglio	1159,00	UCS intera
Agosto	1159,00	UCS intera
Settembre	1159,00	UCS intera
Ottobre	1159,00	UCS intera
Novembre		
Dicembre		
<b>Totale</b>	<b>10.118,96</b>	
<b>Totale contributo annuo</b>	<b>10.000,00</b>	

Le UCS mensili, quindi, sono comunque impiegate per la definizione dell'aiuto finanziario riconoscibile a consuntivo, in relazione ai giorni di effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro. A consuntivo pertanto sarà sufficiente individuare la data di inizio e la data di fine rendicontazione della spesa, verificando l'effettiva vigenza del contratto di lavoro, per quantificare l'importo del contributo concedibile.

## 7. Controlli e erogazione

Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione, l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo regionale (SIRFO), nel termine perentorio di venti giorni di calendario successivi al periodo di riferimento<sup>9</sup>, la dichiarazione di spesa specifica per le UCS e la seguente documentazione sostitutiva dei giustificativi di spesa:

- a) Dichiarazione del Datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuto pagamento dei netti ai singoli dipendenti e dei relativi contributi assistenziali/previdenziali e delle ritenute;

<sup>9</sup> Il periodo di riferimento è quello in cui è maturato l'importo rendicontabile come ai punti a.1, a.2, b.1 e b.2 dell'art. 12 dell'Avviso, ossia quello maturato in applicazione del calcolo descritto al Paragrafo 6.

- b) Dichiarazione del Datore di lavoro in relazione alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento o di intervenute assenze con identificazione della motivazione<sup>10</sup>;
- c) copia di tutti i cedolini paga delle mensilità di riferimento comprensivi del LUL (Libro Unico del Lavoro) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo;
- d) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa);

Le domande di rimborso potranno essere presentate dopo aver inserito sul Sistema informativo SIRFO idonee dichiarazioni di spesa.

Ad esito positivo delle verifiche gestionali dell'UCO sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la relativa domanda di rimborso che verrà evasa entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.

Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.

Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque documentazione attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata.

Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall'articolo 14 dell'Avviso.

La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.

La Regione effettua con frequenza periodica controlli on desk e in loco, rispettivamente prima della certificazione delle spese alla Commissione Europea e della liquidazione annuale dei conti, nel rispetto delle previsioni del Si.Ge.Co del PO FSE 2014/2020.

I controlli in loco di regolare esecuzione, nel caso di specie, in considerazione dell'elevato numero di operazioni attese, saranno realizzati secondo tempi e modalità previsti nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PO FSE Basilicata 2014 - 2020, al paragrafo "Controlli di regolare esecuzione", dal competente Ufficio Politiche del Lavoro della regione Basilicata, anche per il tramite di altri soggetti appositamente

---

<sup>10</sup> Andranno indicate solo le assenze per fruizione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19; per malattia/infortunio; per maternità; assenze dal luogo di lavoro ingiustificate; eventuali altre cause di indisponibilità del lavoratore comportanti una riduzione del costo del lavoro per il datore.

incaricati ma su un campione annuo pari al 35% delle concessioni annue invece che del 50% come previsto dal succitato Manuale nel caso di applicazione di OSC.